

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, gennaio 2019

Circolare

**Oggetto: Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145)
Divieto di emissione di fatture elettroniche per i soggetti che
inviano dati al sistema di Tessera Sanitaria**

La legge di bilancio 2019 modifica l'art. 10-bis del DL 119/2018, che disciplina l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell'art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti ministeriali.

La disposizione originaria prevedeva che tali soggetti fossero esonerati, per il periodo d'imposta 2019, dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 con riguardo alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema TS.

La nuova norma stabilisce che gli stessi soggetti, **per il 2019, "non possono emettere fatture elettroniche", ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS** (anche nel caso in cui il paziente neghi il consenso all'invio dei dati).

In sostanza non è più possibile emettere fatture elettroniche nei confronti di soggetti privati per i quali vengono comunicati i dati al Sistema TS.

Si dovranno quindi emettere fatture ancora in via analogica (carta/pdf) con applicazione sull'originale della marca da bollo di 2 euro in caso di operazioni esenti Iva superiori a 77,47 euro.

Permane invece l'obbligo di emissione della fattura elettronica qualora si effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti Iva (Case di Cura, Case editrici, Strutture Sanitarie, ...).

In questo caso invece il bollo dovrà essere assolto in via telematica. Con le nuove regole (DM 28.12.2018) dovrà essere corrisposto l'importo dovuto per il primo trimestre entro il 20 aprile 2019 (o, meglio, entro il primo giorno feriale successivo, essendo il 20 festivo). L'ammontare totale dell'imposta di bollo sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Ricordiamo i soggetti obbligati alla trasmissione di dati al sistema di Tessera Sanitaria:

dal **2015**, sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria i seguenti soggetti:

- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;

- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.

dal **2016**, sono obbligati a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche anche i seguenti soggetti:

- le c.d. "parafarmacie";
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN.

La legge infine demanda ad apposito decreto la definizione, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali:

- dei termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali;
- dei tipi di dati che possono essere trattati;
- delle operazioni eseguibili;
- delle misure per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Analoga modifica viene inserita nell'art. 17 del DL 119/2018, in base al quale l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, che entrerà in vigore, a regime, dall'1.1.2020, potrà essere adempiuto mediante l'invio dei dati al Sistema TS. Anche in tal caso, vengono definiti i limiti di utilizzo dei dati trasmessi.

* * *

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studiodotcom